



diritto & religioni

Semestrale
Anno XII - n. 1-2017
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

23



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XII - n. 1-2017
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

L'Obiezione di coscienza: strumento di coabitazione non-violenta nella società pluralistica. Presupposti etico-teologici

GIOVANNI ANGELO LODIGIANI

1. *Il concetto di obiezione di coscienza*¹

Il concetto di “obiezione di coscienza” può essere considerato da diversi punti di vista e, non ultimo, può essere considerato come possibile mezzo di risoluzione dei conflitti che possono insorgere in una società pluralista di fronte all'intervento penale in settori eticamente sensibili².

Si tratta, quindi, di un tema che si ricollega al più generale problema del ruolo del diritto – e del diritto penale, in particolare, – come strumento di regolamentazione delle relazioni sociali in un ordinamento laico.

La materia appare estremamente complessa e ricca di sfumature anche perché il fenomeno si manifesta in forme sempre nuove, tanto che, già da tempo c'è chi ritiene che si possa, a buon diritto, di una vera e propria *esplosione dell'obiezione di coscienza*³.

Che cosa si intende per obiezione di coscienza sotto il profilo giuridico? Si tratta di un'opposizione posta ad una norma particolare di un ordinamento giuridico, motivato dalla coerenza ai propri principi fondamentali relativi al modo di comprendere la vita e la relazione con le cose, ossia si tratta di un “ordine” della coscienza.

¹ Il termine si può scrivere in due modi come si evince dal vocabolario Treccani on-line cfr. www.treccani.it/vocabolario: obiezione (o obbiezione) s. f. [dal lat. tardo *obiectio* -onis, der. di *obic re* «gettare innanzi» (comp. di *ob-* e *iacĕre* «gettare»), part. pass. *obiectus*]. – Argomento che si contrappone a un'opinione altrui, o che tende a provare la falsità o l'insufficienza di una tesi enunciata e sostenuta da altri.

² Parla dell'obiezione di coscienza come *tecnica della società pluralista*, alternativa a quella del compromesso, STEFANO RODOTÀ, *Problemi dell'obiezione di coscienza*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n.1, 1993, p. 55 e p. 58.

³ RAFAEL NAVARRO VALLS, JAVIER MARTINEZ TORRON, *Le obiezioni di coscienza. Profili di diritto comparato*, Giappichelli, Torino, 1995, p. 9.

L'obiezione di coscienza, che nasce in un soggetto appartenente ad un gruppo, può verificarsi all'interno del gruppo stesso, sia esso piccolo, come il nucleo familiare, sia esso più esteso quale comunità professionale, sindacale, politica, nazionale e religiosa. Occorre necessariamente distinguere l'obiezione di coscienza, che si limita a rifiuti particolari, dalle reazioni più generali che rientrano nella cosiddetta "disobbedienza civile".

L'obiezione di coscienza, nella sua essenza, è una categoria etica espressa in una dichiarazione/testimonianza avente rilevanza efficace in quanto posta in essere come agire pratico⁴.

Proprio per evitare una facile strumentalizzazione di tale categoria, che la farebbe rimanere prigioniera di stati emotivi o di tensioni sociali momentanee, istruiamo brevemente il quadro etico-teologico al fine di consentire l'adeguata comprensione.

Questo consentirà di cogliere, in seguito, i fondamenti della tutela giuridica.

2. *Precedenza ontologica della categoria etica*

Per prima cosa occorre precisare il termine coscienza ed il suo spessore etico-teologico onde evitare fraintendimenti.

Non si tratta di limitarsi alla considerazione della cosiddetta "coscienza psicologica", intesa come consapevolezza o semplice presenza a se stessi, o alla sua "riduzione" biologica o neurologica, aspetti estremamente interessanti sotto il profilo cognitivo ma non esaustivi del "mistero" stesso della coscienza⁵, parliamo piuttosto di "coscienza morale"⁶ intesa come l'unità del soggetto agente come unità di consapevolezza, libertà – non come arbitrio ma come impegno di se stessi – e responsabilità.

La coscienza morale è, quindi, l'ambito imprescindibile nel quale la persona, integralmente intesa, si apre ad accogliere l'oggettività morale⁷ - o

⁴ Es. obiezione di coscienza al servizio militare, all'interruzione volontaria di gravidanza, fiscale alle spese militari.

⁵ Così si esprime JOHN R. SEARLE, *Il mistero della coscienza*, Raffaello Cortina, Milano, 1998 (originale: *The Mystery of Consciousness*, Nyrev Inc., 1997, USA-Canada). Searle sostiene che la coscienza ha una struttura molto complessa e non è possibile ridurre la sua comprensione ad uno o ad alcuni aspetti del conoscere umano seppur rilevanti.

⁶ Cfr. SERGIO BASTIANEL, *Teologia morale fondamentale*, P.U.G., Roma, 1998, pp. 201-214; MAURIZIO CHIODI, *Teologia morale fondamentale*, Queriniana, Brescia, 2014, pp. 339-464; CATALDO ZUCCARO, *Teologia morale fondamentale*, Queriniana, Brescia, 2016, pp. 209-276.

⁷ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II (1962-1965), *Gaudium et Spes* (GS), 16.

verità dell'agire da porre in essere - la quale si presenta come promessa esistenziale di bene da realizzare concretamente. Pertanto da una parte occorre richiamare il dovere-diritto di seguire la propria coscienza ma, al tempo stesso, bisogna inevitabilmente affermare che è la stessa coscienza a reclamare una costante ricerca della verità e dunque una formazione permanente⁸.

Il carattere imperativo e normativo della coscienza⁹ la fa essere norma prossima della moralità personale¹⁰ rimanendo, tuttavia, legata alla sua storicità con i possibili condizionamenti e la possibilità dell'errore, oltre che dell'arbitrio e del peccato, quest'ultimo per il credente.

La coscienza, quindi, non è un oracolo infallibile, anche perché rimanda alla qualità della propria particolare storia di esperienze, di limitazioni, di dipendenze, di acquisizioni e di prove. Prende forma altresì nella condivisione o meno del costume¹¹ ed in base ai condizionamenti subiti o criticati.

Vi è un cammino di formazione, di sviluppo, di educazione che non può essere improvvisato e che rimanda pure all'ambito sociale e politico.

Si tratta della persona che si incontra con l'incondizionatezza del bene il quale si offre nella relatività della storia, quindi con "valenza simbolica", quale rappresentazione reale, seppur parziale, della dinamica valoriale la quale, a sua volta, trascendente la storia stessa.

Essendo inseriti, inoltre, in un contesto civile e politico si è tenuti a seguire non solo la propria coscienza, ma si è tenuti ad "obbedire" anche al diritto positivo condiviso da una comunità statale.

I rapporti tra diritto e morale sono complessi e non è questa la sede per trattarli. Semplicemente notiamo che la categoria-istituto dell'obiezione di coscienza intende manifestare il superamento di un'opzione ingenua di "obbedienza" all'autorità politica. L'obiezione di coscienza ha origine dal conflitto tra la legge e la coscienza e si inverte nel riconoscimento-bilanciamento tra dovere giuridico e diritto del soggetto. Il soggetto rifiuta una determinata legge e non tutto l'ordinamento giuridico, in quanto ritiene che quella determinata legge sia una cattiva oggettivazione del diritto – come giustizia – da parte del potere legislativo stesso.

L'obiezione di coscienza, pertanto, rimanda alla corresponsabilità sociale-politica del singolo cittadino, il quale si assume il dovere, l'onere, non solo

⁸ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II (1962-1965), *Dignitatis Humanae* (DH), 1-3.

⁹ Proprio "in coscienza" si percepisce il bene e il male come appello ad agire o meno concretamente.

¹⁰ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Veritatis Splendor* (VS), 1993, 60.

¹¹ Cfr. I KANT, *Fondazione della metafisica dei costumi*, Bompiani, Milano, 2003. Quello che può essere considerato il luogo comune del "così fan tutti", esprime, in quest'ambito, la deresponsabilizzazione della persona.

di obbedire alle leggi – per il loro valore etico-politico, e non solo per timore – ma anche quello di vagliarle svolgendo un ruolo attivo capace di vigilare sugli abusi e sulle sopraffazioni.

Mentre comunemente si “obbedisce” all’ordinamento giuridico, in alcuni casi, in modo palese ed inequivocabile, sostenendo l’erroneità di una determinata legge, si obietta.

Certamente possono sorgere abusi e prevaricazioni anche facendo appello alla propria coscienza¹². Si tratta allora di elaborare criteri che evitino l’anarchia, come pure l’egoismo prevaricante dell’uno sui diritti certi dell’altro. Si tratta di elaborare criteri i quali siano in grado di tutelare la libertà e dignità della coscienza morale da autorità indebite che intendono soggiogarla più o meno sottilmente.

A differenza di altre trasgressioni – per lo più occulte ed aventi lo scopo esplicito di evitare la sanzione – l’obiezione di coscienza¹³ reclama l’essere anzitutto “testimonianza”: vale a dire un atto simbolico che al di là della sua concreta efficienza, sappia esprimere i valori¹⁴ a cui la persona stessa aderisce. Pertanto, talvolta, viene ricercato il massimo di pubblicità, proprio perché il valore di testimonianza, insito in tali atti “disubbidienti”, risulti il più possibile efficace e noto a tutti.

In ogni caso, l’obiettare nei confronti di una legge dello Stato comporta l’onere di giustificare la posizione assunta come pure di subire le eventuali conseguenze di tale decisione. È un aspetto della “tragicità dell’agire morale” che può immediatamente significare incomprensione, disprezzo, sanzione penale o amministrativa, almeno sino a quando l’ordinamento giuridico muti prevedendo – tollerando o tutelando – quella specifica obiezione di coscienza.

All’obiettore, in un certo qual modo, compete il dimostrare la non irrazionalità e la non arbitrarietà della linea assunta e infatti, spesso, manifesta la propria sollecitudine verso la comunità civile in quanto il suo obiettare non vuole essere una “sottrazione” ad un dovere civico, bensì un servizio alla comunità stessa¹⁵.

È proprio a motivo dell’accettazione dell’ordinamento giuridico nella sua genericità, in ragione dell’elevata considerazione che se ne ha di esso, e

¹² Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II (1962-1965), *Dignitatis Humanae* (DH) 2 e 7. Nei due numeri citati il documento pone una vaga ma consapevole limitazione alla libertà di coscienza: *salvo esigenze dell’ordine pubblico*.

¹³ Come, del resto, la disobbedienza civile e altre prassi di resistenza non-violenta.

¹⁴ Intesi come verità del soggetto che pone l’obiezione di coscienza stessa.

¹⁵ Es. il rifiuto del servizio militare con l’alternativa del servizio civile così come storicamente è avvenuto in Italia.

soprattutto per l'esigenza di giustizia, oltre che di validità e di legalità che si riconosce inscritta nel diritto medesimo, che si obietta una norma particolare e magari si promuove attivamente la sua modifica legislativa.

È questo il «potenziale profetico» insito nell'obiezione di coscienza: il «legare» l'ordinamento giuridico di fatto esistente alla domanda di giustizia sempre insita nei rapporti umani.

L'appello alla coscienza è riferimento alla ricerca della verità assumendosene il carico e l'avventura storica di una traduzione operativa.

Pertanto l'obiezione di coscienza non vuole ridursi né a semplice opinione, né a scelta ideologica¹⁶. L'obiezione di coscienza è giudizio di coscienza che intende agganciarsi alla verità, superando le consuetudini e le semplificazioni con cui tanti giustificano la propria prassi scaricando la responsabilità e il male su anonime strutture e su impersonali istituzioni.

3. Brevissimi cenni storici

Il filosofo ateniese Socrate si potrebbe considerare tra i precursori dell'obiezione di coscienza per aver congiunto la coerenza alle proprie convinzioni con il rispetto delle leggi, benché si presenti piuttosto come un assertore della "libertà di coscienza" più che come specifico obiettore.

Non si può dimenticare, trattando del concetto di obiezione di coscienza, Antigone che si rifiuta di obbedire al tiranno Creonte, il quale proibiva la sepoltura del fratello, in nome delle leggi non scritte ("agrapha dogmata") della pietà e della giustizia.

Più tipico ed esplicito l'esempio degli Apostoli i quali, rimproverati dall'autorità del sinedrio, risposero: *Se sia giusto innanzi a Dio obbedire a voi più che a Lui [ovvero a Dio], giudicate voi stessi; noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato*¹⁷.

La società organizzata, sia civile che religiosa, istintivamente si difende contro tali obiettori, che mettono in pericolo il sistema. La reazione cristiana cattolica fu favorita dal connubio tra il principio dogmatico di verità – ovvero il possesso della verità donata da Cristo con la rivelazione – e il principio giuridico romano: "stat pro ratione voluntas" (principis).

In tale clima è sorto l'assioma morale: "in dubio standum est pro superiore".

¹⁶ Che potrebbe qualificarsi come una sorta di "eresia laica".

¹⁷ Atti degli Apostoli 4, 20.

Il diritto canonico giunse a codificare l'obiezione di coscienza per il superiore, dispensandolo, in casi lasciati alla sua discrezione, dall' esporre le motivazioni in caso di sospensione da ufficio ecclesiastico *ex informata conscientia*¹⁸.

È stato nel clima protestante, caratterizzato dalla libertà di riflessione, che l'obiezione di coscienza fu rivalutata come espressione dello spirito cristiano.

Il Concilio Ecumenico Vaticano II registra le prime dichiarazioni ufficiali del Magistero cattolico in favore della libertà religiosa, con un decreto apposito¹⁹, dove, pure non usando il termine dell'obiezione di coscienza, si affermano i principi dai quali deriva tale diritto.

4. Le difficoltà insite nel concetto

L'obiezione di coscienza non potrebbe essere erronea, o perfino menzognera, mascherando altri interessi non legittimi? Occorre evitare di porre la questione come presunto conflitto tra verità ed errore, sia perché ognuno presupporrebbe come propria la verità, sia perché sarebbe troppo facile concludere che l'errore non ha diritti.

Si tratta di conflitto tra due coscienze: quella personale del soggetto agente e quella, tendenzialmente, "collettiva" del Legislatore.

La coscienza, qualora fosse anche erronea, non può essere violentata. Non è la verità in sé in gioco bensì la coscienza personale la quale, in ultima analisi, è fonte di diritti e doveri per la persona stessa.

Data la possibilità che la coscienza sia male informata, o perfino falsa, susseguono dei doveri sia da parte di chi obietta come da parte del Legislatore per sottoporre l'obiezione stessa ad alcuni criteri di verifica.

Innanzitutto il soggetto deve essere cosciente che lui non gode dell'infallibilità, ovvero può essere, lui stesso, inconsciamente vittima di false motivazioni. È esperienza provata quanto sia difficile essere sinceri con se stessi quando si vive in stato di emotività, quando si difendono posizioni già pubblicamente dichiarate, quando si è coinvolti dalla pressione di gruppo. Da qui, il dovere di riflettere con maggior calma prima di reagire pubblicamente ed il coraggio di perseverare in questa verifica proprio perché il reclamo che ieri pareva legittimo, oggi potrebbe divenire meno opportuno.

¹⁸ CJC 1917, Can. 2186.

¹⁹ Il citato *Dignitatis Humanae* (DH).

Anche il Legislatore, pur difendendo la libertà di coscienza, deve evitare che gli abusi provochino una reazione contraria e che si contrabbandino per coscienza assurdi personalismi.

La concreta applicazione dell'obiezione di coscienza richiede, come nell'applicazione di ogni principio morale declinato come diritto, una sensibile valutazione globale delle circostanze concrete. Occorre essere preoccupati di salvaguardare sia il necessario rispetto del complesso normativo comunitario, sia il diritto-dovere della libertà di coscienza personale e delle diverse situazioni concrete. Ciò richiede l'esigenza di chiarire i limiti dell'obiezione di coscienza stessa.

5. I limiti

Da parte dell'obiettante: oltre l'accennato dovere di una continuata verifica sulla validità concreta della propria obiezione, deve onestamente riconoscere che il diritto all'obiezione di coscienza ha un limite nell'uguale diritto di obiezione di coscienza altrui. Conseguisce che non può imporre né esecuzioni, né omissioni agli altri quando non siano condivise dalla loro coscienza. Sarebbe assurdo che per protestare contro presunte pressioni del Legislatore, si provochino altre pressioni del tutto illegittime, anche se le intenzioni di coloro che provocano quest'ultime possono apparire buone.

L'obiettante deve convincersi che, qualunque sia la sua posizione nella comunità nazionale, non può identificare la propria coscienza con l'identità della comunità nazionale stessa.

Anche il Legislatore, il quale ha contezza del sentire comunitario nazionale, deve chiarire i limiti per le eventuali obiezioni di coscienza, limiti che non siano dettati solamente dal desiderio del coordinamento funzionale delle diverse possibili operazioni richieste o dall'ordine pubblico.

Dovendo riconoscere che non poche esigenze possono essere ritenute necessarie da un determinato Legislatore e completamente nocive dal Legislatore susseguente, occorrerà avere il coraggio di lasciare "ampia libertà di opinione", la quale stimola la periodica revisione delle motivazioni, anche quando si dovrà invece limitare la "libertà esterna di comportamento".

Nei casi in cui il Legislatore ritenga di obbligare tutti su alcuni punti²⁰,

²⁰ Si pensi, ad esempio in Italia, al servizio obbligatorio di leva istituito nello Stato Unitario Italiano con la nascita del Regno d'Italia e confermato, successivamente, con la nascita della Repubblica Italiana. Tale servizio fu operativo dal 1861 al 2004. L'obbligatorietà del servizio, peraltro prevista dalla Costituzione della Repubblica Italiana è, ormai, ordinariamente inattiva a partire dal 1° gennaio

ritenuti di valore sostanziale per la comunità nazionale stessa, non potrà comunque imporre un'esecuzione personale contro coscienza e dovrà adoperarsi per trovare una soluzione che non sia punitiva, o carente sotto il profilo del rispetto della dignità, verso chi pone in essere l'obiezione.

Maggiori perplessità si verificano per le obiezioni nelle comunità ecclesiali, dove è proprio la coscienza del singolo che viene impegnata, ma dove sussistono anche alcuni criteri di generale coordinamento pratico e dove la stessa riflessione teologica si attua come Chiesa in quanto accetta di maturarsi insieme, ossia in relazione comunitaria.

Per il credente cristiano cattolico, inoltre, si aggiunge il dovere di accogliere/accettare l'offerta della riflessione del Magistero come ausilio alla formazione della coscienza stessa. Sono aspetti che van tenuti presenti da chi intende, pure obiettando, rimanere compartecipe, con riconoscimento esterno, di una comunità ecclesiale.

6. *Dall'etica al diritto*

A fondamento del riconoscimento dei valori umani, e quindi dell'eticità dei valori stessi intesi come l'insieme degli elementi e delle qualità morali e intellettuali che sono generalmente considerati il fondamento positivo della vita umana e della società (ideali, principi morali, tradizioni, etc.), l'art. 2 della nostra Costituzione recita: *La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*²¹.

È bene sottolineare il ricorso al verbo «riconoscere» e non al verbo «concedere»: riconosce, quindi, valori previ che vengono declinati nelle espressioni del diritto positivo ma conservano, necessariamente, un più ampio orizzonte di riferimento che non si può limitare all'aspetto linguistico normativo in quanto quest'ultimo, come abbiamo appena affermato, è una sua declinazione per trasmettere i valori stessi alle generazioni future.

Il principio di uguaglianza, di libertà religiosa, di libertà di coscienza, di libertà politica, civile ed economica ed i connessi doveri di solidarietà sociale sono, nella loro essenza, «valori civili» e giustificano il ricorso alla libertà di obiezione di coscienza.

2005, come stabilito dalla Legge 23 agosto 2004, n. 226.

²¹ Cfr. <http://www.quirinale.it/qrnw/costituzione/pdf/costituzione.pdf>

Il diritto all'obiezione di coscienza è, inoltre, riconosciuto in importanti fonti sovranazionali:

la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la quale, nell'ambito delle cosiddette libertà costituzionali, all'art. 18 riconosce che *ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti*²².

La Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo (CEDU)²³; all'art. 9 si ribadisce il diritto di ogni persona alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

la Risoluzione del Parlamento Europeo del 19 gennaio 1994 la quale recita che l'obiezione di coscienza è *un vero e proprio diritto soggettivo che deriva dai diritti dell'uomo e dalle libertà fondamentali*²⁴.

Un esempio degno nota della declinazione etico-giuridica dell'obiezione di coscienza lo troviamo nella Sentenza n. 467/1991 della Corte Costituzionale Italiana. Nei *Considerato in diritto*, al numero 4, si afferma:

[...] *A livello dei valori costituzionali, la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo come singolo, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, dal momento che non può darsi una piena ed effettiva garanzia di questi ultimi senza che sia stabilita una correlativa protezione costituzionale di quella relazione intima e privilegiata dell'uomo con se stesso che di quelli costituisce la base spirituale-culturale e il fondamento di valore etico-giuridico. In altri termini, poiché la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell'uomo e quale regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione, essa gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessità che quelle libertà e quei diritti non risultino irragionevolmente compressi nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento a causa di preclusioni o di impedimenti ingiustificatamente posti alle potenzialità di determinazione della coscienza medesima [...]*²⁵.

L'obiezione di coscienza è, quindi, un diritto fondamentale, costituzio-

²² Cfr. http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf

²³ Cfr. Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo (CEDU)

²⁴ Cfr. <http://win.gioc.org/materiale/Documenti/NonViolenza/parlamento%20europeo%20su%20OdC.pdf>

²⁵ Cfr. <http://www.giurcost.org/decisioni/1991/0467s-91.html>

nalmente garantito e come tale va tutelato.

L'obiezione di coscienza non si configura, quindi, come un'inosseranza della legge o il disprezzo dei valori civili, bensì come una testimonianza coerente dei valori su cui si basa la civile convivenza.

Provando a declinare una possibile definizione, sotto il profilo giuridico, pensiamo si possa affermare che: l'obiezione di coscienza ha per contenuto l'indisponibilità di un soggetto riguardo all'eventuale coinvolgimento richiesto da una norma di diritto positivo, in quanto, tale coinvolgimento, offenderebbe un diritto il quale si palesa come rilevante sotto il profilo costituzionale.

7. Per rilanciare più che per concludere. L'obiezione di coscienza: sfida etica permanente per una cultura di coabitazione non-violenta e riconciliata

Lo scenario culturale, sociale, politico muta e si trasforma continuamente. Tuttavia nel patrimonio socio-politico l'obiezione di coscienza – come categoria etico-giuridica ma, soprattutto, come concetto – resta un elemento di primo piano anche nelle società contemporanee.

Cerchiamo di tracciare, per quanto sia possibile e con la consapevolezza di non essere esaustivi, le linee di un “significato permanente” dell'obiezione di coscienza:

Innanzitutto l'obiezione di coscienza indica il primato della persona sulle istituzioni e soprattutto sulla massa: si tratta di quel rispetto inalienabile, intangibile, che va assicurato ad ogni individuo perché non può essere forzato ad agire contro il dettame della propria coscienza. Sorgono, a questo punto, alcune questioni difficili: come evitare che l'appello alla propria coscienza diventi un abuso soggettivistico e improprio? La soluzione va continuamente studiata e ridefinita proprio per tutelare sia la libertà della persona sia il bene comune con le sue esigenze oggettive. L'obiezione di coscienza evidenzia che la democrazia non può restringersi a formalità di procedure ed a “neutrale”, inteso come avaloriale, esercizio di potere. Occorre chiedersi se la verità ed il bene comune siano sempre e solo dalla parte della maggioranza quantitativamente intesa.

L'obiezione di coscienza è impegno della propria vita a favore di altri: non è un evento celebrativo in cui la persona è narcisisticamente ripiegata su di sé, sulle proprie opinioni o sui propri interessi. Non è tanto una azione singola, che si conclude in un tempo determinato, ma è l'aspirazione ad un compimento esistenziale, cioè ad una vita spesa per il prossimo, per la giustizia e per la pace.

L'obiezione di coscienza si connota per una forte rilevanza simbolica: gli atti umani hanno, contemporaneamente, un significato produttivo ed un significato espressivo. Con essi s'intende esprimere la persona, nella sua integralità, e non un semplice fare qualcosa od omettere qualcos'altro. L'obietto di coscienza "autentico" non è mai una persona "contro" e sempre una persona "pro, "a favore": è attivo e fattivo sul valore che difende per tutta la comunità.

L'obiezione di coscienza è impegno di vigile attenzione nei confronti della storia: esprime l'esigenza di sottoporre continuamente i rapporti sociali e politici ad un giudizio etico. Superando il giuridismo o il legalismo con cui ci si sottomette acriticamente alle leggi, l'obietto di coscienza segnala la "questione etica" insita nelle prassi sociali. Segnala la necessità di una vigilanza permanente, ininterrotta, perché le prassi mutano e si trasformano.

L'obiezione di coscienza è un gesto altamente politico. Dopo essere stato, soprattutto, un fenomeno etico-religioso, si manifesta come attiva cooperazione a plasmare ed a edificare la comunità civile su certi ed inequivocabili valori per i quali si è disposti a pagare di persona. Occorre chiedersi sempre cosa è diritto? Cosa si obietta?

L'obiezione di coscienza è un presidio ai totalitarismi che non riconoscono la persona ma massificano gli esseri umani reputandoli privi di dignità.

L'obiezione di coscienza è critica all'ideologia della violenza e dell'oppressione del debole: è critica permanente a certi concetti politico/militari/giuridici che di fatto consentono un allargamento delle azioni violente per obiettivi ambigui ed inaccettabili.

L'obiezione di coscienza è obbligatoria qualora una legge civile o una "presunta" autorità statale ordinino qualcosa di gravemente immorale e che la coscienza stessa – dopo un attento discernimento e nella ricerca di un giudizio oggettivo – reputa inaccettabile. Vi è il diritto-dovere di obiettare quando un ordinamento giuridico legittima prassi gravemente errate. Anche a prezzo di elevati costi personali si è moralmente obbligati a non ubbidire alle leggi cosiddette "ingiuste".

Da ultimo l'obiezione di coscienza ha rilevanza profetica. L'essere umano è in tensione tra la storia e l'oltre-storia²⁶. Chi pone l'obiezione di coscienza cerca di anticipare una convivenza umana pacifica ed ordinata. Nella coscienza si formula un giudizio normativo per una testimonianza che sappia spezzare ogni forma di violenza, a prescindere dai risultati.

Questo giudizio, sia chiaro, non lo si può estendere come "obbligante"

²⁶ L'essere umano è proiettato verso un fine, un "telos", che va oltre la storia stessa. Si tratta della dimensione escatologica iscritta nell'esistenza.

per tutti proprio perché si forma nell'intimo della propria coscienza personale. Il valore profetico dell'obiezione di coscienza consiste proprio nella testimonianza coraggiosa, umile, del dono di sé, sempre aperta alla riconciliazione ed al perdono ma, nondimeno, costantemente vigile nel distinguere il bene dal male, la giustizia dall'ingiustizia.